



Comune di Mori
Provincia di Trento

***PIANO DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
2017-2019***

CONTESTO NORMATIVO

Quadro normativo di riferimento

Tra la fine del 2015 e nel corso del 2016 si riscontrano una serie di interventi normativi che hanno introdotto delle significative novità nel processo di analisi, costruzione e gestione del piano anticorruzione, con la finalità di rendere maggiormente efficaci le misure previste.

Tutti questi interventi toccano in maniera non secondaria il tema dell'efficacia delle misure previste dai piani in relazione alle dimensioni degli enti interessati all'applicazione della Legge n. 190/2012.

Partendo da una verifica in ordine alla adozione dei PTPC, l'Anac ha effettuato un monitoraggio sulla qualità dei piani, al fine di identificare le principali criticità e "lo stato dell'arte" della strategia di prevenzione della corruzione. La valutazione si è incentrata sulla qualità del processo di gestione del rischio, sulla programmazione delle misure di prevenzione e sul livello di coordinamento o integrazione con altri strumenti di programmazione.

Con determinazione Anac 28 ottobre 2015, n. 12 sono state valutate le criticità rilevate e impartite nuove indicazioni operative.

In linea generale Anac conferma l'approccio generale che il PTPC deve mantenere nell'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) devono essere analizzate ai fini dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento.

Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere concepito non come adempimento a se stante ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo. A questo fine il PTPC non è il complesso di misure che il PNA impone, ma il complesso delle misure che autonomamente ogni amministrazione o ente adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il

raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmi di spesa, etc)

I riscontri svolti sui PTPC analizzati hanno restituito l'immagine di una limitata capacità delle amministrazioni di andare oltre l'analisi delle aree di rischio definite "obbligatorie" previste dal PNA al PNA, All. 1 par. B.1.1, p. 13, e segnatamente:

1. processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
2. processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico;
3. processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Nella determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 Anac ritiene invece di superare questa tendenza. A questo fine chiarisce che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della cognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, in particolare alle aree relative allo svolgimento di attività di:

1. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
2. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
3. incarichi e nomine;
4. affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle definite "obbligatorie", vengono denominate "aree generali".

Oltre alle "aree generali", ogni Amministrazione o Ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche. Già il PNA prevedeva che «sin dalla fase di prima attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto» e che vengono definite "aree di rischio specifiche".

Le “aree di rischio specifiche” non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle “generali”, ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti.

Concorrono all’individuazione delle “aree di rischio specifiche”, insieme alla mappatura dei processi, le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell’amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici; incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali; aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa.

L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva. L’obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento a seconda delle risorse a disposizione e della organizzazione dell’ente.

Tuttavia Anac non si nasconde che il necessario approccio generale debba essere reso compatibile con le ridotte dimensioni organizzative degli Enti o con la mancanza di risorse adeguate allo svolgimento dell’autoanalisi organizzativa. Per questa ragione Anac prevede che le amministrazioni che si trovino in queste situazioni potranno, sulla base di congrua motivazione, procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l’individuazione delle misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche delineate nella determinazione Anac 28 ottobre 2015, n. 12.

Deve darsi conto che successivamente all’aggiornamento da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione del Piano nazionale anticorruzione, con la citata determinazione n. 12/2015, la Legge n. 208/2016 (legge di stabilità 2016) ha introdotto un’importante deroga al quadro organizzativo anticorruzione disegnato dalla Legge n. 190/2012. Con le finalità di garantire il corretto funzionamento degli uffici, l’ultimo periodo del comma 221 dell’articolo unico ha previsto, infatti, che ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della citata Legge n. 190/2012.

L'intervento normativo della stabilità 2016 appare in linea con l'esigenza di adeguare il quadro dispositivo vigente alle caratteristiche funzionali delle piccole realtà comunali, che, per le dimensioni che assumono, non consentono di realizzare la rotazione dei dirigenti o, comunque, non nei termini che possono essere imposti, o meglio, pretesi dalle strutture più articolate e complesse.

Anche il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, dedica uno specifico approfondimento ai piccoli comuni, enti locali di dimensioni organizzative ridotte, che presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.

Anac si è infatti rafforzata nella convinzione della necessità di interventi di semplificazione dell'attuazione della normativa per gli enti di piccoli dimensioni, in una logica di ausilio e sostegno, al fine di fornire ai piccoli comuni un supporto per evitare che le attività di individuazione e attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione siano intese come un mero adempimento burocratico, piuttosto che come un processo costante e sinergico finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità.

Sotto il profilo soggettivo, Anac ritiene che un criterio idoneo ad assicurare chiarezza nell'applicazione della disciplina per gli enti di piccoli dimensioni, possa essere rappresentato dal numero di abitanti, facendo rientrare nel novero dei piccoli comuni quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Le indicazioni di Anac sono quindi principalmente indirizzate a favorire forme di aggregazione tra i comuni che consentano, da un lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi, e dall'altro di assicurare una risposta alla corruzione non solo locale, ma più propriamente territoriale e unitaria.

In particolare, per stabilire modalità operative semplificate sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT, Anac ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi tra enti, anche oltre la soglia minima dei 15.000 abitanti, arrivando ad auspicare forme associative tra piccoli comuni e comuni medio-grandi, con le quali si raggiungono dimensioni organizzative più adeguate, tanto in termini di funzionalità generale, quanto in termini di prevenzione della corruzione.

Tra le misure che Anac individua come fondamentali rileva il coordinamento fra i vari strumenti di programmazione dell'ente, inclusi il documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015 e per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2017.

Particolari modalità semplificate per l'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, previste nell'art. 3, co. 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, saranno oggetto di specifiche Linee guida dell'Autorità.

Nell'adunanza del 28 dicembre 2016 Anac ha approvato quindi con delibera n. 1310 le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016".

Tra le modifiche più importanti del D.Lgs. n. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera Anac n. 831/2016. Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Benché la lettura dell'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 sembra ancora far permanere la possibilità di affidare i ruoli di PTPCT e RT a soggetti distinti Anac ritiene che tale possibilità vada intesa in senso restrittivo, e solo per gli enti di grandi dimensioni.

Anac precisa che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Le dimensioni dell'ente non consentono di intraprendere un'efficace analisi del contesto esterno. Per avere un quadro del contesto esterno, occorre rifarsi ad analisi svolte almeno a livello provinciale. Tra l'altro i dati statistici ufficiali in materia di criminalità non consentono di elaborare un'analisi dettagliata nemmeno relativamente al territorio provinciale, poiché i dati statistici del Ministero dell'Interno relativi alle condanne non sono generalmente distribuiti a livello regionale.

A livello di provinciale sono disponibili i dati relativi alle denunce presentate, dai quali emerge un andamento relativamente costante, e comunque contenuto, delle denunce per estorsione in provincia (35 nel 2010, 24 nel 2011, 38 nel 2012, 23 nel 2013, 40 nel 2014), delle denunce per usura (3 nel 2010, 1 nel 2011, 0 nel 2012, 0 nel 2013, 0 nel 2014) e delle denunce per associazione mafiosa (nessuna denuncia nel quinquennio considerato).

Peraltro i dati elaborati dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura e dal Comitato delle vittime dei reati di tipo mafioso, (organismi del Ministero dell'Interno che esaminano e delibera sulle domande di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà) non hanno finora nemmeno riguardato il territorio provinciale e possono pertanto rappresentare solo una indiretta conferma del fatto che esso non è stato ad oggi colpito da tali fattispecie criminali.

In mancanza di stime ufficiali, la Provincia autonoma di Trento ha svolto, in collaborazione con Transcrime, (nato come Gruppo di ricerca sulla criminalità transnazionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento, ora Centro universitario di ricerca di criminologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) un monitoraggio del rischio di criminalità nell'economia trentina, la cui analisi è stata acquisita nel 2013.

Un'indagine statistica, svolta dalla Provincia autonoma di Trento nel corso del 2015 in attuazione dell'art. 23 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2015-2017, ha fornito ulteriori elementi in merito alla percezione del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino.

Dall'indagine è emerso che, nella percezione generale da parte degli operatori economici dei due settori, edile e trasporti, il fenomeno della criminalità organizzata in

ambito provinciale risulta prevalentemente poco diffuso o per niente diffuso anche se solo un imprenditore su tre esclude recisamente che in Trentino siano presenti fenomeni di estorsione. Peraltro quando gli intervistati sono interpellati in merito a fatti, di cui hanno avuto esperienza diretta, in ordine a proposte di forme illegali di sostegno all'impresa da parte di organizzazioni criminali, solo una percentuale inferiore al 2 per cento risponde affermativamente.

In attuazione al proprio Piano Anticorruzione, la Provincia Autonoma di Trento prevedeva nel corso del 2016 l'adozione di un protocollo di legalità che avrebbe dovuto essere applicato dalle strutture provinciali nella stipulazione dei contratti pubblici. Le indicazioni operative a tal fine sono state impartite dall'Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti della Provincia (APAC) a fine 2016.

Al riguardo è in corso di definizione un protocollo d'intesa con il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

Non risulta invece che sia stata sviluppata un'autonoma analisi del contesto da parte della Comunità della Vallagarina. Il documento si limita a riportare per estratto la ricognizione elaborata da Transcrime per conto della Provincia Autonoma di Trento, riferita al periodo 2004-2013, che non specifica sui reati contro la Pubblica Amministrazione.

Si consideri che, alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dall'allora vigente comma 3bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, l'art. 40 L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 ha integrato la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, aggiungendo l'art. 36-ter 1, rubricato "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture", in base al quale per gli interventi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale, si procede all'affidamento, avvalendosi appunto dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC).

Per gli appalti sotto soglia, i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39bis, comma 1bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 (APAC) o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse".

I comuni possono quindi procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale" (ad oggi € 46.000,00 per beni, servizi e forniture ex art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 – € 50.000,00 per lavori ex art. 52 comma 9 della L.P. n.26/1993).

Per quanto riguarda in particolare la fornitura di beni e servizi sotto soglia il Comune di Mori ha da tempo, e non senza qualche obiezione interna, imposto l'utilizzo generalizzato delle centrali di telematiche di committenza CONSIP (MEF) e MECURIO (PAT). In particolare con la deliberazione della Giunta comunale n. 49/2014 e successive circolari interne, sono state disciplinate le modalità di fornitura di beni e servizi e disciplinate le residuali deroghe.

Il Comune di Mori

Il Comune di Mori ha adottato una prima versione del Piano Anticorruzione con deliberazione della Giunta comunale n. 20/2014. Il Piano è stato predisposto con la consulenza e il supporto formativo del Consorzio dei Comuni Trentini.

Il Piano consta di una parte descrittiva generale, nella quale, attraverso l'analisi delle fonti normative e regolamentari, si definisce il concetto di corruzione, una parte nella quale si fa conto della struttura organizzativa del comune di Mori e del suo coinvolgimento attraverso la formazione e la cooperazione e la corresponsabilità delle figure dei Responsabili di Servizio, l'individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi, e le misure di controllo.

Tra queste ultime sono state introdotte, con ben due anni di anticipo sull'obbligo previsto dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, forme di controllo di legittimità successiva sugli atti.

Quella dei controlli interni è infatti una delle forme più pregnanti di controllo della attività amministrativa.

IL PTPC 2017-2019

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa del Comune di Mori è quella disegnata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dd. 19 gennaio 2010 e ss.mm-, avente ad oggetto Modifica e riapprovazione "Dotazione organica della struttura comunale" e "Attribuzione delle strutture organizzative", e risulta ripartita nei seguenti Servizi:

1. Servizio Segreteria
2. Servizio Finanziario
3. Servizio Tecnico
4. Servizio Tributi
5. Servizio alla Persona
6. Servizio alla Comunità
7. Servizio Polizia Locale
8. Servizio Attività Produttive

La suddivisione in Servizi risale al 2010, quando, con deliberazione della giunta comunale n 30 di data 19 febbraio 2010, è stata operata la riorganizzazione del primo nucleo di servizi di back-front office, con l'istituzione di un nuovo servizio alle attività produttive, operato per separazione delle procedure tecniche in materia di attività produttive (urbanistica-edilizia-ambiente-commercio) dal servizio tecnico e dal servizio affari generali.

A fine 2010 la riorganizzazione subisce una prima battuta di arresto: il protocollo di intesa per la finanza locale per il 2011, sottoscritto in data 29 ottobre 2010, introduce le prime misure di controllo della spesa del personale per garantire il concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza provinciale.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 13 dicembre 2011 il Comune di Mori decideva di aderire alla società GestEL srl di Arco per la gestione delle proprie entrate.

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 28.10.2011, Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali stabiliscono - per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti - l'obbligo

dell'esercizio in forma associata presso le Comunità dei compiti e le attività relativi alle funzioni in materia di tributi, informatica, contratti e appalti.

Obblighi e sanzioni per i comuni con meno di 10.000 abitanti permangono fino a fine 2014, quando il nuovo articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, rivede la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che passano da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensione pari ad almeno 5.000 abitanti.

Nell'autunno del 2015, alla vigilia della definizione dei nuovi ambiti, il Comune di Mori, pur non soggetto alla nuova disciplina, manifesta la disponibilità ad attivare da subito alcune gestioni associate di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3/2006 con Comune di Ronzo-Chienis, con cui condivide già alcune forme di collaborazione, ipotizzando un unico ambito della Valle di Gresta.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015, la Provincia individua però il diverso ambito associativo.

In un quadro più stabile circa le forme di collaborazione intercomunale, ma nell'ambito di una sempre più stringente disciplina vincolistica in tema di turn over di personale, l'amministrazione ha presentato nel corso del 2016 una proposta organizzativa, che è stata sottoposta ai dipendenti e alle organizzazioni sindacali e che sarà attuata a partire dal 2017.

Il nuovo Piano anticorruzione 2017-2019 dovrà dunque tenere conto delle modifiche che verranno implementate nella struttura interna e al relativo impatto sui processi produttivi.

Proprio perché il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere concepito non come adempimento a se stante ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione con ogni altra politica di miglioramento organizzativo, la mappatura generalizzata dei processi verrà completata nel 2017, in parallelo alla attuazione delle misure di riorganizzazione, avvalendosi della facoltà ammessa dal PNA 2016-2018.

IL SISTEMA AMMINISTRATIVO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Mori è il Segretario comunale, come previsto dall'art. 1, comma 7, secondo capoverso, della Legge n. 190/2012, che prevede che negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione. Non si ritiene dunque di dover assumere altri provvedimenti.

Il Responsabile per la trasparenza del Comune di Mori è il funzionario dell'ufficio Sviluppo organizzativo, posto attualmente vacante, e quindi ricoperto interinalmente dal Segretario comunale in quanto Responsabile del Servizio Segreteria.

La L.R. 29/10/2014 n. 10, all'art. 1, comma 1, lettera n) stabilisce inoltre che ogni riferimento all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) deve intendersi, in mancanza del medesimo, al Nucleo di Valutazione, o all'organo che svolge analoghe funzioni, in questo caso il Segretario comunale.

Il Segretario comunale riveste infine anche il ruolo Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, come ammesso per gli enti di piccole dimensioni, dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014.

I referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Vengono posti in capo alle figure apicali delle strutture interne (Responsabili di Servizio) l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti, individuandoli come Referenti per la prevenzione della corruzione.

I Referenti hanno il compito di supportare il Responsabile per la prevenzione della corruzione, allo scopo di favorire la realizzazione degli adempimenti richiesti dalle normative e svolgere attività di monitoraggio di tutti gli adempimenti previsti in relazione a competenze e ambiti di attività svolte dalla struttura assegnata.

I Referenti per la prevenzione della corruzione del Comune di Mori sono:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Responsabile del Servizio Tributi
Il Responsabile del Servizio alla Persona
Il Responsabile del Servizio alla Comunità
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Il Responsabile del Servizio Attività Produttive

In particolare le funzioni assegnate consistono in:

- a) collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.
- d) gestione diretta delle aree tematiche del portale comunale e delle sezioni dell'amministrazione trasparente, come individuate al punto riguardante **Piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.**

IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio della corruzione

Le aree di rischio della corruzione sono le aree di rischio obbligatorie (relative alle attività previste dall'art. 1, comma 16, lettere a), b), c), d), Legge n. 190/2012 e indicate alle lettere da A) a D), le nuove aree di rischio generali (individuate al paragrafo 6.3 della determinazione Anac n. 12/2015 e riportate alle lettere da E) a H), nonché l'area di rischio specifico riportata alla lettera I), come di seguito elencate:

- A) acquisizione e progressione del personale;
- B) contratti pubblici;
- C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G) incarichi e nomine;
- H) affari legali e contenzioso;
- I) pianificazione e gestione del territorio.

Nelle more dell'adeguamento dell'analisi dei rischi della corruzione secondo le modalità di sopra indicate, il processo di analisi del rischio della corruzione è stato aggiornato tenendo conto delle modifiche organizzative intervenute e, in via sperimentale, in applicazione delle nuove indicazioni operative dettate da Anac con determinazione n. 12/2015, delle nuove "aree generali" di rischio individuate da Anac. Gli esiti di tale aggiornamento provvisorio vengono pubblicati sul sito istituzionale (Allegato: Mappatura processi 2017-2019).

L'adeguamento delle Tabelle di valutazione del rischio, nonché il completamento della mappatura delle nuove aree di rischio generali avviene nel corso dell'anno 2017, con le seguenti modalità e tempistiche:

Entro il 31 luglio 2017: ciascun Responsabile di Servizio adotta, con propria determinazione, un documento unitario recante la mappatura dei processi riconducibili alle aree a rischio corruttivo indicate dalla lettera A) alla lettera H), dei quali ha la responsabilità, e la relativa analisi del rischio della corruzione, svolta nel rispetto della determinazione n. Anac 12/2015. Tale determinazione reca in oggetto la denominazione "Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi del Servizio...".

Ciascun documento prevederà un indice dei processi analizzati. Ciascun processo sarà analizzato utilizzando la scheda di analisi del rischio della corruzione allegata al Piano per la prevenzione della corruzione 2017-2019, salvo che si renda necessario un adeguamento tenuto conto della peculiarità dei processi analizzati. (Allegato: Scheda di analisi del Rischio).

Per quanto riguarda l'area di rischio specifico indicata alla lettera I), la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi corruttivi sono svolte entro il 30 settembre 2017 dal Responsabile del Servizio.

L'obiettivo è quello di completare la mappatura di tutti i servizi entro la fine del 2017, avvalendosi della facoltà di provvedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità, a condizione che la parte di analisi condotta produca l'individuazione delle misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche delineate nella determinazione Anac 28 ottobre 2015, n. 12.

Individuazione dei processi più a rischio (“mappa/registro dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa/registro dei rischi”).

Nell'elaborazione del Piano sono stati selezionati i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anticorruzione.

Il modello adottato per la pesatura del rischio è comparabile e sostanzialmente analogo a quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione recentemente adottato. L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine – connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza.

In relazione alle richieste della norma, all'interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i procedimenti, oltre ad altri processi “critici” il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere “basso”.

Le strutture esposte a maggior rischio di corruzione, in quanto generalmente investite dello svolgimento delle attività previste dall'art. 1, comma 16, lettere a), b) e c), Legge n. 190/2012:

- a) autorizzazione o concessione;

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Misure comuni di prevenzione della corruzione

Formazione

La formazione del personale è uno dei più rilevanti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. Una formazione adeguata favorisce una maggior consapevolezza nell'assunzione di decisioni, riducendo il rischio di condotte illecite poste in essere in maniera inconsapevole, ma consente contemporaneamente, l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione.

Nell'ambito del PTPC 2014-2016 è stata somministrata formazione:

- a) di livello specifico al RPC e ai Referenti (Responsabili di Servizio), dal febbraio 2014;
- b) di livello generale a Personale dipendente, dalla primavera 2015 con successive batterie di recupero, fino a ricoprendere la (quasi) totalità dei dipendenti comunali.

Durante la vigenza del PTPC 2017-2019 verrà garantito l'aggiornamento del personale formato e la formazione di base per le figure che saranno eventualmente introdotte nell'organizzazione comunale, mediante moduli formativi in FAD messi a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini o da altre agenzie formative, possibilmente calati sulle specifiche competenze dei Servizi.

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito

L'art. 1, comma 51, della Legge n.190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente o collaboratore legato all'Ente da rapporti professionali che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve rendere noto il numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato.

Con il PTPC 2017-2019 si intendono adottare idonee precauzioni per tutelare il segnalante, in particolare il dipendente, garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse.

Non può essere rivelata l'identità del dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Sulla pagina intranet è disponibile un modello di segnalazione di illecito, che ne consente la presentazione anche al Responsabile anticorruzione in forme idonee a garantire l'anonimato.

Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile anticorruzione. Il Responsabile anticorruzione, se ritiene, ad un primo esame, che sussiste tale discriminazione, valuta l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante pregiudicati dalla misura discriminatoria subita.

Entro il 31 dicembre 2018, si provvederà alla fornitura di un sistema automatizzato con garanzia di anonimato.

Segnalazioni esterne e tutela del soggetto esterno che effettua segnalazioni d'illecito

Sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce anticorruzione è predisposto uno spazio per la segnalazione di illeciti. Se il segnalante è persona esterna all'organico comunale, non può esserne rivelata l'identità nel caso in cui lo stesso abbia richiesto la garanzia dell'anonymato.

Nel caso in cui il segnalante esterno ritenga di avere subito una discriminazione riferibile all'Amministrazione comunale in ragione della segnalazione dallo stesso presentata, può farne comunicazione al Responsabile anticorruzione; questi verifica se si rende necessario l'avvio di un accertamento di eventuali responsabilità disciplinari da parte dell'organo competente.

Entro il 31 dicembre 2018, si provvederà alla fornitura di un sistema automatizzato con garanzia di anonymato.

Modifiche al Codice di comportamento funzionali alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito ed estensione degli obblighi di condotta del codice a collaboratori/ consulenti e personale comunque assegnato alle strutture.

Nell'ordinamento regionale TAA, il Codice di comportamento dei Comuni è tuttora inserito nel contratto collettivo quale allegato.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 192 di data 19 dicembre 2013 il Comune di Mori ha provveduto ad aggiornare il Codice di comportamento adeguandolo ai principi del DPR n. 62/2013, relativamente ai seguenti aspetti:

- con riferimento all'argomento della prevenzione della corruzione (art. 8 del DPR n. 62/2013);

- con riferimento all'argomento della trasparenza e tracciabilità (art. 9 del DPR n. 62/2013);
- con riferimento all'estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i consulenti, collaboratori con qualsiasi tipo di contratto o incarico, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Con le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, Anac ha successivamente auspicato l'introduzione nel Codice di comportamento di nuove forme di responsabilità specifica in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione (e nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni dei dipendenti che denunciano condotte illecite) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio nella gestione delle segnalazioni.

Contestualmente all'approvazione del PTPC 2017-2019, si ritiene pertanto di dover procedere anche all'aggiornamento del Codice di comportamento del Comune di Mori, modificando la deliberazione della Giunta comunale n. 192 di data 19 novembre 2013 ed in particolare il punto 1. della stessa rubricato “Prevenzione della corruzione”, che viene riformulato come in allegato.(Allegato n. 2 “Nuova disciplina della prevenzione della corruzione”).

Periodicamente (indicativamente entro il termine del 30 giugno di ciascuna annualità, e comunque ogni qual volta le esigenze ne evidenzino l'opportunità), tutto il personale deve essere richiamato al rispetto dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ciascun Responsabile di Servizio (Referente) avrà cura di richiamare il personale assegnato al proprio servizio sotto qualunque forma (Intervento 19, Progettone, LPU, LSU, altro), al rispetto del Codice per quanto applicabile.

Negli atti di incarico e nei bandi verrà inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

La rotazione del personale nelle aree a maggior rischio corruzione

Il PTPC 2014-2016 prevedeva che rispetto agli auspicati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione si impegnasse a valutare periodicamente per quali posizioni fosse opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentissero tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di attività a rischio, ferma restando la necessità di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

Tale misura non è stata attuata nel periodo di validità del Paino 2014-2016.

La già richiamata Legge n. 208/2016 (legge di stabilità 2016) ha da ultimo introdotto un'importante deroga al quadro organizzativo anticorruzione disegnato dalla Legge n. 190/2012. Con le finalità di garantire il corretto funzionamento degli uffici dei comuni di minori dimensioni, l'ultimo periodo del comma 221 dell'articolo unico ha previsto, infatti, che ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata Legge n. 190/2012.

Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Parallelamente al completamento della mappatura dei processi, l'amministrazione intende dotarsi di un gestionale con l'obiettivo di supportare l'attività e monitorare i tempi dei processi, con la possibile condivisione con i cittadini.

In particolare a fine 2016 è stata raggiunta una intesa disciplinante i rapporti di collaborazione tra Comune di Mori e Consorzio dei Comuni Trentini per l'elaborazione di un progetto pilota di modellazione di procedimenti amministrativi informatizzati, a cui il Consorzio dei Comuni trentini partecipa anche finanziariamente.

Controlli interni, misure preventive, protocolli di legalità in materia di contratti pubblici.

Poco prima dell'adozione della Legge n. 190/2012, con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213), il legislatore ha ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni

dell'Ente locale, che risulta definito dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, e 147 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

In particolare l'art. 147 bis stabilisce che:

- 1) "il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 2) il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;
- 3) le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

I punti di contatto tra la normativa anticorruzione e quella sui controlli sono notevoli:

- a) l'ambito di intervento della prevenzione della corruzione è l'attività amministrativa che coincide con l'oggetto degli interventi di controllo;
- b) gli organi deputati al controllo sono inevitabilmente coincidenti con quelli che sono chiamati a esercitare le verifiche ai fini della prevenzione della corruzione;
- c) il ruolo centrale del Segretario comunale, a cui vengono affidati (dopo che erano stati aboliti) nuovi compiti di verifica della legittimità dell'attività amministrativa;

- d) l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità dell'azione amministrativa;
- e) uno stretto legame con il ciclo della performance.

D'altra parte, nell'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, al punto 6.1 lett. a) della Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'Anac ha ribadito che la gestione del rischio è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (tra cui il ciclo di gestione della performance e i controlli interni), al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata.

Nell'ordinamento dei comuni della Regione TAA non vi era fino a poco tempo fa, una norma analoga a quella dell'art. 147 bis del TUEL.

Nell'ordinamento dei comuni della Regione TAA i controlli risultavano disciplinati solo dall'art. 78 DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dall'art. 66 comma 2 LR 22 dicembre 2004 n. 7, che alla rubrica "Soppressione dei controlli sugli atti" dispone che "I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione".

Nonostante questa mancanza, il PTPC 2014-2016 del Comune di Mori aveva previsto delle forme sperimentali di controllo interno, da attivarsi nei procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della Legge n. 190/2012, e segnatamente sui provvedimenti che riguardavano:

- 1) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI;
- 2) RECLUTAMENTO DI PERSONALE, INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA;
- 3) APPALTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE;
- 4) CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI.

Partendo da una puntuale disciplina degli incarichi di studio, ricerca e consulenza (deliberazione della Giunta comunale n. 66/2012) e delle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria e disposizioni relative alla sottoscrizione dei contratti (deliberazione della Giunta comunale n. 49/2014), venivano attivati controlli di rispondenza dei provvedimenti relativi attraverso il personale del Servizio Finanziario, con il supporto del quale veniva elaborato un metamolello di processo informatizzato che ha poi

ispirato il progetto pilota di modellazione di procedimenti amministrativi informatizzati, di cui si è dato conto a proposito della informatizzazione dei processi.

Solo con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, l'ordinamento dei comuni della Regione autonoma-Alto Adige è stato adeguato alle disposizioni in materia controlli interni introdotte nel Testo unico enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

Il comma 1, dell'art. 56-bis "Controlli interni" della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

In allegato al presente documento (Allegato - Schema di Regolamento sui controlli interni) si approva quindi anche uno schema di regolamento, che adattato alla esperienza maturata in vigore del PTPC 2014-2016, viene così sottoposto alla attenzione del Consiglio comunale per la sua approvazione.

La piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Come indicato nella delibera Anac n. 831/2016, le Amministrazioni sono tenute ad adottare un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Il Comune di Mori, con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 5 settembre 2013, aveva aderito alla proposta del Consorzio dei Comuni Trentini per la realizzazione di un nuovo portale istituzionale, secondo uno standard condiviso tra gli enti.

Ciascuna struttura (Servizio) ha avuto in gestione una o più aree tematiche, attraverso le quali sono state popolate molte sezioni del portale, secondo il principio della redazione diffusa, secondo il quale il flusso informativo più efficiente è quello che alloca l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione del dato, il più possibile in prossimità della sua sorgente.

Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 190/2012, si procedeva anche al popolamento della sezione

denominata Trasparenza, Valutazione e Merito, nella quale venivano raccolte le principali informazioni in materia di pubblicità.

Con l'art. 3 comma 2 della L.R. 2 maggio 2013, n. 3 era stato infatti previsto l'adeguamento della legislazione regionale alla Legge n. 190/2012, precisando che fino all'adeguamento restasse ferma l'applicazione della disciplina regionale. Nel termine semestrale stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, (art. 2 D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266) il Consiglio Regionale uscente non riusciva tuttavia ad esaminare la proposta legislativa di adeguamento, che è stata quindi approvata solo con L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.

Anche il portale del Comune di Mori veniva quindi adeguato tecnicamente al D.Lgs. n. 33/2013, ed iniziava il trasferimento delle informazioni dalla sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, alla "Amministrazione trasparente".

Si segnala la parziale difformità rispetto agli adempimenti di pubblicazione previsti a livello nazionale in relazione alla normativa regionale (L.R. n. 10/2014) che ha previsto deroghe e specificazioni per amministrazioni ed enti locali della Regione TAA rispetto all'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

Va infine segnalato che il D.Lgs. n. 97/2016, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della Legge n. 124/2015 (cosiddetta Riforma della pubblica amministrazione) apporta importanti modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 con riguardo soprattutto all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

Con L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) la Regione TAA ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, alle novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

In particolare, l'ambito oggettivo dell'istituto del diritto di accesso civico viene individuato solo nei documenti amministrativi (e non anche nei dati e nelle informazioni) detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. (articolo 1, comma 1, lettera 0^a) della LR n. 10/2014, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.2 della LR n. 16/2016).

In relazione ad alcuni obblighi di pubblicità, la legge regionale rinvia espressamente a quanto disposto dalla normativa provinciale che regola la specifica materia. In particolare, si rinvia a questa per gli obblighi di pubblicità in materia di:

- incarichi di collaborazione o di consulenza (articolo 1, comma 1, lettera d) della L.R. n. 10/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.6 della LR n. 16/2016);
- contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il rinvio è all'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia – si veda articolo 1, comma 1, lettera l) della LR n. 10/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.8 della LR n. 16/2016).

Configurazione del Sito “Amministrazione Trasparente” e strutture competenti

Secondo il principio della redazione diffusa, già sperimentato per le aree tematiche, sono competenti, per gli stesse all'adozione delle misure necessarie per la pubblicazione dei dati, in relazione a ciascuna sezione del sito, come di seguito individuata, i Responsabili dei Servizi/Uffici rispettivamente indicati. I medesimi soggetti sono tenuti ad un esame delle sezioni di competenza, nonché dei dati presenti in ciascuna sezione, assicurandone la disponibilità e la corretta configurazione.

Disposizioni generali

Programma per la trasparenza e l'integrità
Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese
Attestazione OIV o struttura analoga
Burocrazia zero

Responsabile Servizio Segreteria
Responsabile Servizio Segreteria
non si applica all'Ente
Responsabile Servizio Segreteria
non si applica all'Ente

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-amministrativo
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Responsabile Servizio Segreteria
Responsabile Servizio Segreteria
Responsabile Servizio Segreteria
Responsabile Servizio Segreteria
non si applica all'Ente

Consulenti e collaboratori

Tutti i Responsabili dei Servizi di Merito

Personale

Incarichi amministrativi di vertice	Risorse Umane
Dirigenti	Risorse Umane
Posizioni organizzative	Risorse Umane
Dotazione organica	Risorse Umane
Personale non a tempo indeterminato	Risorse Umane
Tassi di assenza	Risorse Umane
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Risorse Umane
Contrattazione collettiva	Risorse Umane
Contrattazione integrativa	Risorse Umane
OIV	Responsabile Servizio Segreteria

Bandi di concorso

Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance	non si applica all'Ente
Piano della performance	Risorse Umane
Relazione sulla performance	non si applica all'Ente
Documento dell'OIV sulla Performance	non si applica all'Ente
Relazione dell'OIV	non si applica all'Ente
Ammontare complessivo dei premi	Risorse Umane
Dati relativi ai premi	Risorse Umane
Benessere organizzativo	non si applica all'Ente

Enti controllati

Enti pubblici vigilati	Responsabile Servizio Finanziario
Società partecipate	Responsabile Servizio Finanziario
Enti di diritto privato controllati	Responsabile Servizio Finanziario
Rappresentazione grafica	Responsabile Servizio Finanziario

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa	non si applica all'Ente
Tipologie di procedimento	Responsabile Servizio Segreteria
Monitoraggio tempi procedurali	Responsabile Servizio Segreteria
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	non si applica all'Ente

Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico
Provvedimenti dirigenti

Servizio Segreteria
Servizio Segreteria

Controlli sulle imprese

Bandi di gara e contratti (SICOPAT)

Resp. Servizio Attività Produttive
Tutti i Responsabili dei Servizi di Merito

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Criteri e modalità
Atti di concessione

Responsabile Servizio Comunità
Responsabile Servizio Finanziario
Responsabile Servizio Comunità
Responsabile Servizio Persona

Bilanci

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Bilancio preventivo e consuntivo

Responsabile Servizio Finanziario
Responsabile Servizio Finanziario

Beni immobili e gestione patrimonio

Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto

Responsabile Servizio Tecnico
Responsabile Servizio Tecnico

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Responsabile Servizio Segreteria

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi

non si applica all'Ente
non si applica all'Ente
non si applica all'Ente

Pagamenti dell'amministrazione

Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici

Responsabile Servizio Finanziario
Responsabile Servizio Finanziario

Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio

non si applica all'Ente
Resp. Servizio Attività Produttive

Informazioni ambientali

Strutture sanitarie private accreditate

non si applica all'Ente

Interventi straordinari e di emergenza

non si applica all'Ente

Responsabile Servizio Tecnico

Altri contenuti

Corruzione	Responsabile Servizio Segreteria
Accesso civico	Responsabile Servizio Segreteria
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Responsabile Servizio Segreteria
Dati ulteriori	Responsabile Servizio Segreteria

Pubblicazioni, consultazioni e aggiornamento del Piano

Il Responsabile anticorruzione verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente.

Questo Piano triennale di prevenzione della corruzione è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti”. Il Responsabile anticorruzione cura la raccolta di eventuali osservazioni e contributi da parte dei soggetti interessati attraverso il sito istituzionale della Provincia.

Coinvolgimento del Consiglio comunale quale organo di indirizzo generale

E' utile evidenziare che tra le ragioni della scarsa qualità dei PTPC dei Comuni, Anac individui anche il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della "politica" in senso ampio.

Anac ritiene pertanto di suggerire soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie.

A tendere, per gli enti territoriali che sono caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), Anac suggerisce l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, rimettendo all'organo esecutivo l'adozione finale.

In questa fase di transizione, in cui la mappatura dei processi è ancora in itinere, ed è in corso una riorganizzazione, come delineata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 89/2016, si ritiene di sottoporre comunque al Consiglio comunale il PTPC

2017-2019, unitamente al Regolamento per i Controlli interni, la cui bozza è approvata nell'ambito del presente provvedimento, anche al fine di un necessario aggiornamento del Piano che conseguirà al completamento di dette attività.

(Allegato: Scheda di analisi del Rischio)

Tabella di analisi dei rischi della corruzione nei processi delle aree esposte rischio corruzione

SERVIZIO _____

Area di rischio: _____

Processo mappato: _____ (*riferimento normativo e breve definizione*)

Descrizione del processo

Avvio:

Fasi intermedie:

Conclusione del processo:

Analisi del contesto interno

Link all'organigramma e alle competenze del servizio.

Il processo è istruito da _____ unità di personale. (*indicare il numero di persone*)

Il personale assegnato al processo

- è inquadrato nella qualifica professionale:

-
- ha svolto formazione anticorruzione negli ultimi tre anni: sì/ no/ in parte
 - ha svolto formazione di aggiornamento normativo negli ultimi tre anni: sì/ no
 - ha partecipato al monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto: sì/ no

Analisi del contesto esterno

Il processo è rivolto alla seguente categoria o alle seguenti categorie di appartenenza degli utenti, interlocutori o destinatari del processo:

Individuazione dei rischi corruttivi

Nello svolgimento del processo potrebbero verificarsi i seguenti eventi di cattiva amministrazione

**MODELLO PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)
ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001**

COGNOME E NOME DEL SEGNALANTE	
CODICE FISCALE	
QUALIFICA SERVIZIO ATTUALE	
SERVIZIO DI APPARTENENZA	
SERVIZIO DI APPARTENENZA ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO	
QUALIFICA DI SERVIZIO ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
ENTE IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<p>1. UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura)</p> <hr/> <hr/> <p>2. ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)</p> <hr/> <hr/>
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	<p>1. penalmente rilevanti;</p> <p>2. poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;</p> <p>3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;</p>

	<p>1. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione;</p> <p>2. altro (specificare)</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO):	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
AUTORE/I DEL FATTO:	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE:	<hr/> <hr/>

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 ed a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il presente modulo dovrà essere inviato tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@comune.mori.tn.it con eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Informativa ai sensi dell'art.13 - D.Lgs.196/2003.

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

1. accertamento di illeciti commessi da dirigenti e dipendenti pubblici;
2. accertamento di violazioni al Codice di comportamento e ai codici disciplinari.

La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicati né diffusi. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento della segnalazione. I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy.

In base alla legge Lei è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare rivolgendosi al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Mori quali ad esempio: il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano; il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento, il diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati; il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi e gli altri diritti indicati all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.